

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 25 novembre 2024

In Aosta, il giorno venticinque (25) del mese di novembre dell'anno duemilaventiquattro con inizio alle ore otto e cinque minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, li

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Marco CARREL

Luciano CAVERI

Giulio GROSJACQUES

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Si fa menzione che l'Assessore Luciano CAVERI lascia la seduta alle ore 9.01' dopo l'approvazione della deliberazione n. 1541.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

N. **1467** OGGETTO :

APPROVAZIONE DI MODIFICAZIONI ALLA DISCIPLINA DEL LAVORO AGILE NELL'AMBITO DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE, A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2025, APPROVATA CON DGR 1167/2024.

Il Presidente della Regione, Renzo Testolin, richiama alla Giunta regionale:

- la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “*Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale*”, e in particolare il Capo IIIter (*Disposizioni in materia di lavoro agile*), articoli 73octies, concernente la definizione di lavoro agile, e 73novies, concernente l’attuazione del lavoro agile;
- *l’Accordo per il rinnovo contrattuale per il triennio economico e normativo 2016/2018 e per la modificazione del T.U.D.C. del 13/12/2010*, sottoscritto il 07/11/2018, e, in particolare, gli articoli 11 e 12, concernenti la disciplina del lavoro agile.

Richiama inoltre la deliberazione della Giunta regionale n. 1167 data 23 settembre 2024 concernente “*Approvazione della nuova disciplina del lavoro agile nell’ambito dell’Amministrazione regionale a decorrere dal 1° gennaio 2025. Determinazioni in merito ai contratti individuali di telelavoro domiciliare in scadenza al 31 dicembre 2024*” con la quale la Giunta regionale, riservandosi di verificare gli effetti e di rivalutare le proprie determinazioni dopo due anni, ha introdotto strutturalmente il lavoro agile all’interno dell’Amministrazione regionale, quale nuovo modello di organizzazione del lavoro, prevedendo tre fattispecie di accordo di lavoro agile:

1. il lavoro agile ordinario, caratterizzato dalla prevalenza del lavoro in presenza (massimo 2 giornate settimanali di lavoro agile) accessibile, a domanda, a tutti i dipendenti, purché con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno e impiegati in attività e settori non esclusi ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della nuova *Disciplina*;
2. il lavoro agile per particolari situazioni personali o familiari, (fino a 3 giornate settimanali di lavoro agile) accessibile ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno e impiegati in attività e settori non esclusi ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della nuova *Disciplina*, che si trovino in una delle quattro situazioni di seguito tipizzate:
 - a. disabilità psico-fisica del lavoratore;
 - b. distanza chilometrica superiore a 25 chilometri tra la residenza o il domicilio abituale del lavoratore e la sua sede di lavoro;
 - c. lavoratori *caregiver* ai sensi dell’articolo 1, c. 255 della L. 205/2017 o che assistano familiari con disabilità;
 - d. lavoratori con figli minori cui si applichino gli istituti di cui alla L. 151/2001;
3. il lavoro agile per straordinarie e temporanee situazioni di bisogno personale o familiare, che consente l’implementazione del numero delle giornate settimanali di lavoro agile (anche fino a 5 giornate settimanali di lavoro agile nei casi particolarmente gravi) a fronte di temporanee e straordinarie situazioni di bisogno del lavoratore, documentate e valutate dal dirigente di riferimento, accessibile per un periodo di tempo limitato (fino ad un massimo di 12 mesi) a tutti i lavoratori (anche part-time), purché siano verificati i fattori abilitanti dell’autonomia e dell’affidabilità del dipendente e le mansioni in carico siano interamente o prevalentemente agibili da remoto.

Informa che, secondo quanto riferito dalla Coordinatrice del Dipartimento personale e organizzazione, a seguito dell’approvazione della nuova *Disciplina di attuazione del lavoro agile nell’ambito dell’Amministrazione regionale*, che ha suscitato un notevole interesse presso i dipendenti, sono emerse alcune esigenze personali e familiari che meritano di essere prese in considerazione e che rendono opportuno rivalutare la tipologia di lavoro agile per particolari situazioni personali o familiari, regolata dall’articolo 11 della *Disciplina di attuazione del lavoro agile* approvata con la citata DGR 1167/2024.

Espone, in particolare, le seguenti proposte di modificazione dell'articolo 11 della nuova *Disciplina di attuazione del lavoro agile*, di cui alla DGR 1167/2024, elaborate dal competente Dipartimento personale e organizzazione, a fronte delle segnalazioni pervenute:

- integrazione della lettera a) dell'articolo 11 comma 1, relativa alle situazioni di disabilità psico-fisica del lavoratore, per aggiungere, tra le certificazioni valide per l'accesso a tale tipologia di lavoro agile, oltre alla certificazione di disabilità ai sensi della legge 104/1992, anche la certificazione di invalidità con una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 46% (in linea con la percentuale prevista dalla L. 68/1999 per l'accesso al collocamento mirato);
- inserimento dopo il comma 1 dell'articolo 11, di un comma 1bis, per prevedere, purché le attività lavorative in carico siano interamente agibili da remoto, non vi sia necessità di interazione continuativa con il dirigente e con i colleghi e fermi restando i fattori abilitanti (autonomia e affidabilità del dipendente), la possibilità di ampliare il numero delle giornate settimanali di lavoro agile come di seguito indicato:
 - fino a quattro giorni settimanali, elevabili fino a cinque nei casi di particolare gravità, per i lavoratori di cui alla lettera a) del comma 1 (lavoratori con disabilità psico-fisiche);
 - fino a quattro giorni settimanali per i lavoratori che si trovino a cumulare due o più situazioni personali o familiari tra quelle indicate al comma 1, con esclusione dei lavoratori che fruiscano, in modo esclusivo e a giornate intere, dei tre giorni di permessi previsti dalla legge 104/1992 per l'assistenza ad un familiare con disabilità, in quanto il cumulo tra il lavoro agile per quattro giorni settimanali e i tre giorni di permesso retribuito mensili porterebbe ad una eccessiva compressione del lavoro in presenza.

LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto riferito dal Presidente della Regione, Renzo Testolin;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1558 in data 28 dicembre 2023, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026 e delle connesse disposizioni applicative, come da ultimo adeguati con deliberazione della Giunta regionale n. 296 in data 25 marzo 2024;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dalla Coordinatrice del Dipartimento personale e organizzazione della Presidenza della Regione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta del Presidente della Regione, Renzo Testolin;

ad unanimità di voti favorevoli

D E L I B E R A

1. di apportare le seguenti modificazioni ed integrazioni all'articolo 11 (*Lavoro agile per particolari situazioni personali o familiari*) della *Disciplina di attuazione del lavoro agile nell'ambito dell'Amministrazione regionale* approvata con la deliberazione n. 1167 in data 23 settembre 2024:
 - a. la lettera a) dell'articolo 11 comma 1 è sostituita dalla seguente:

“a) propria invalidità certificata, con una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 46%, ovvero propria disabilità psico-fisica, certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

b. dopo il comma 1 dell'articolo 11 è aggiunto il seguente:

“1bis. A condizione che le attività lavorative in carico al dipendente siano interamente agibili da remoto, non vi sia la necessità di un'interazione costante e continuativa con il dirigente e con i colleghi e fermi restando i fattori abilitanti (autonomia e affidabilità del dipendente), il numero delle giornate di lavoro agile può essere incrementato:

- fino a quattro giorni settimanali, elevabili fino a cinque nei casi di particolare gravità, per i lavoratori di cui alla lettera a) del comma 1);
- fino a quattro giorni settimanali per i lavoratori che si trovino a cumulare due o più situazioni personali o familiari tra quelle indicate al comma 1, con esclusione dei lavoratori che fruiscano, in modo esclusivo e a giornate intere, dei tre giorni di permesso retribuito mensile previsti dalla L. 104/92 per l'assistenza ad un familiare con disabilità.”;

2. di disporre che il testo coordinato della Disciplina di cui al punto 1 sia reso fruibile ai dipendenti mediante la sezione intranet del sito web istituzionale, a cura del Dipartimento personale e organizzazione;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.